



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 239
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 278/A, 279/A, 280/A, 281/A, 282/A, 283/A, 284/A e 285/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 959 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. IVANO BOSCOLO BIELO e della società S.S.D CLODIENSE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

IVANO BOSCOLO BIELO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. CLODIENSE S.R.L.: per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punti 2) pag. 1 e 9) pag. 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto entro il termine del 11 luglio 2014 a depositare copia del Verbale della Assemblea societaria contenente l'attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2014-15 come prescritto al punto 2) pag. 1 del C.U. n. 138 del 26/05/14, nonché, a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco come prescritto al punto 9) pag. 3 del citato C.U.;

S.S.D CLODIENSE S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. IVANO BOSCOLO BIELO in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, nell'interesse della società S.S.D CLODIENSE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. IVANO BOSCOLO BIELO e di € 1.200,00 di ammenda per la società S.S.D CLODIENSE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 279/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 963 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. RAFFAELE PIPOLA e della società A.S.D CALCIO POMIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE PIPOLA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Pomigliano: per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 8) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto entro il termine dell'11 luglio 2014 a depositare la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto (liberatoria) in favore di un proprio tesserato (calciatore Antonio Manzillo) come prescritto al punto 8) pag.3 del citato C.U.;

A.S.D CALCIO POMIGLIANO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. RAFFAELE PIPOLA e dal Sig. GENNARO CERASO in qualità di Presidente pro tempore, nell'interesse della società A.S.D CALCIO POMIGLIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. RAFFAELE PIPOLA e di € 700,00 di ammenda per la società A.S.D CALCIO POMIGLIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 934 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. PAOLO BATTOCCHI e della società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO BATTOCCHI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D., per la violazione di cui all'art. 10 co. 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti 2) pagina 1 e 5) pagina 3 del Comunicato Ufficiale della L.N.D. N° 138 del 26/05/2014 per non aver provveduto entro il termine dell'11 luglio 2014 a depositare copia del Verbale dell'Assemblea Societaria contenente l'attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2014/2015, nonché a depositare l'originale della fideiussione bancaria così come previsto nel succitato Comunicato Ufficiale;

U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. PAOLO BATTOCCHI e dal Sig. GIORGIO BORGONOVO, in qualità di Presidente pro tempore, nell'interesse della società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. PAOLO BATTOCCHI e di € 1.200,00 (milleduecento) di ammenda per la società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 281/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 427 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MATTEO BOVO, del Sig. ANDREA SERVADIO, del Sig. COSTANTINO BARETTA e della società ASD BORGOFORTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo BOVO, calciatore, in violazione dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato le gare successivamente elencate nelle file della Soc. ASD BORGOFORTE, senza averne titolo perché non tesserato:

Campionato di terza categoria Veneto – girone C

20.09.2015 Borgoforte – Pegolotte

27.09.2015 Noventana – Borgoforte

04.10.2015 Borgoforte – S. Marco Calcio

11.10.2015 Brusegana – Borgoforte

Gare della “Coppa Città di Padova per Società di terza categoria” – girone H

13.09.2015 Beverare – Borgoforte

23.09.2015 Borgoforte – Codevigo;

Andrea SERVADIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD BORGOFORTE, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare successivamente elencate in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Matteo BOVO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara:

Campionato di terza categoria Veneto – girone C

20.09.2015 Borgoforte – Pegolotte

27.09.2015 Noventana – Borgoforte

04.10.2015 Borgoforte – S. Marco Calcio

Gare della “Coppa Città di Padova per Società di terza categoria” – girone H

13.09.2015 Beverare – Borgoforte

23.09.2015 Borgoforte – Codevigo;

Costantino BARETTA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD BORGOFORTE, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara successivamente indicata in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Matteo BOVO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara:

Campionato di terza categoria Veneto – girone C

11.10.2015 Brusegana – Borgoforte;

ASD BORGOFORTE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5 del C.G.S., i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo BOVO, dal Sig. Andrea SERVADIO, dal Sig. Costantino BARETTA e dal Sig. Andrea Morandi, per conto della società ASD BORGOFORTE, nella qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica da scontarsi nel corrente Campionato di terza categoria Veneto e 1 giornata di squalifica da scontarsi nella prossima edizione della "Coppa Città di Padova" per il Sig. Matteo BOVO, 100 giorni di inibizione per il Sig. Andrea SERVADIO, 20 giorni di inibizione per il Sig. Costantino BARETTA e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato di terza categoria Veneto, 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima edizione della "Coppa Città di Padova" più € 300 di ammenda per la società ASD BORGOFORTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 282/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 918 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. ALCIDE DI SALVATORE e della società ASD FAVALE 1980, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alcide DI SALVATORE, allenatore di base, per avere, in violazione degli articoli 1 *bis*, comma 1 del CGS e 38, comma 1, del vigente regolamento del Settore Tecnico, in riferimento all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale e 23, comma 2, delle NOIF ed in relazione all'art. 15, commi 1 e 2, del CGS, eluso il cd. "vincolo di giustizia sportiva", depositando in data 18/10/2010, a mezzo del proprio legale munito di procura speciale "ad litem", avanti al Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, un ricorso nei confronti della AD Polisportiva Colonnellese, al fine di ottenere il ristoro di somme dovute a titolo di emolumenti sportivi riferibili alle stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009, ove risultava tesserato per la società convenuta, attività giudiziaria priva di alcuna autorizzazione federale in deroga al già richiamato vincolo, ovverosia, l'obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati;

ASD FAVALE 1980, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Alcide DI SALVATORE al momento della consumazione della violazione ascritta e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alcide DI SALVATORE e dal Sig. Giordano Tavoni, nell'interesse della società ASD FAVALE 1980 in qualità di Presidente pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Alcide DI SALVATORE e di € 500,00 di ammenda per la società ASD FAVALE 1980;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 283/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MARCO ZAMPARO, del Sig. LORIS URBANO, del Sig. PIERANGELO ZAMMARCHI, del Sig. MIRKO MAIERON e della società AC PALUZZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco ZAMPARO, calciatore, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver preso parte alle seguenti 12 gare:

Campionato Carnico stagione sportiva 2014-15 e 2015-2016

03.05.2015 Bordano – PALUZZA
10.05.2015 PALUZZA – Edera
24.05.2015 Villa – PALUZZA
02.06.2015 Cedarchis – PALUZZA
06.06.2015 PALUZZA – Ovaese
05.07.2015 PALUZZA – Mobilieri
12.07.2015 Arta Terme – PALUZZA
19.07.2015 PALUZZA – Real
26.07.2015 PALUZZA – Bordano
02.08.2015 Edera – PALUZZA
06.08.2015 Frusca – PALUZZA
30.08.2015 PALUZZA – Cedarchis

nelle fila della Società PALUZZA senza averne titolo perché tesserato con la Società ASD Mobilieri Sutrio. Al suddetto calciatore si applica l'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S. avendo svolto attività nell'interesse della Società PALUZZA;

Loris URBANO, Presidente della Società PALUZZA, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta delle seguenti 2 gare:

Campionato Carnico stagione sportiva 2014-15 e 2015-2016

02.08.2015 Edera - PALUZZA
06.08.2015 Frusca - PALUZZA;

Pierangelo ZAMMARCHI, Dirigente della Società PALUZZA, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta delle seguenti 7 gare:

Campionato Carnico stagione sportiva 2014-15 e 2015-2016

03.05.2015 Bordano – PALUZZA
02.06.2015 Cedarchis – PALUZZA
06.06.2015 PALUZZA – Ovaese
05.07.2015 PALUZZA – Mobilieri
12.07.2015 Arta Terme – PALUZZA

19.07.2015 PALUZZA – Real
26.07.2015 PALUZZA – Bordano

in cui dichiarava quanto segue: “Il sottoscritto Dirigente Accompagnatore Ufficiale dichiara che i giocatori sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti”. Ciò malgrado il calciatore Marco ZAMPARO non ne avesse titolo perché non tesserato con la Società PALUZZA;

Mirko MAIERON, Dirigente della Società PALUZZA, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta delle seguenti 2 gare:

Campionato Carnico stagione sportiva 2014-15 e 2015-2016
10.05.2015 PALUZZA – Edera
24.05.2015 Villa – PALUZZA;

AC PALUZZA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art.1 *bis*, comma 5, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco ZAMPARO, dal Sig. Loris URBANO per suo conto e, in qualità di Presidente, per la società AC PALUZZA, dal Sig. PIERANGELO ZAMMARCHI e dal Sig. Mirko MAIERON;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato Carnico per il Sig. Marco ZAMPARO, 70 giorni di inibizione per il Sig. Pierangelo ZAMMARCHI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Mirko MAIERON, 20 giorni di inibizione per il Sig. Loris URBANO e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato Carnico più euro 300,00 di ammenda per la società AC PALUZZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pf 14/15 adottato nei confronti della società SSD CHIETI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SSD CHIETI CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del C.G.S.), per la violazione di cui all'art. 10 co. 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 per non aver provveduto entro il termine del 11 luglio 2014 a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco così come prescritto al punto 9) pag.3 del citato C.U.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aldo Savastano, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società SSD CHIETI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 700,00 di ammenda per la società SSD CHIETI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 364 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Abdennabi ESSAIDI e della società AS ARTA TERME, avente ad oggetto la seguente condotta:

Abdennabi ESSAIDI, calciatore, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver preso parte, con la Società Arta Terme, alla gara Arta Terme – Ovarese del 6.9.2015 del Campionato Carnico Giovanissimi 2015-16 in posizione irregolare, in quanto non tesserato;

AS ARTA TERME, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Abdennabi ESSAIDI e dal Sig. Ettore Pittini, in qualità di Presidente della società AS ARTA TERME;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato Carnico per il Sig. Abdennabi ESSAIDI, e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato carnico più € 60,00 di ammenda per la società AS ARTA TERME;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio